

17/6

Circolare informativa n. 6/2017

INDICE:

1. MINI PROROGA DEGLI IPER-AMMORTAMENTI E CHIARIMENTI SUGLI INVESTIMENTI AGEVOLATI IN LEASING	2
2. COORDINAMENTO DELLA DISCIPLINA IRES-IRAP CON LE NOVITÀ IN TEMA DI BILANCIO....	3
3. REGIME FISCALE LOCAZIONI BREVI	3
4. <i>START-UP</i> INNOVATIVE.....	5
5. VOUCHER DIGITALIZZAZIONE PER LE PMI.....	5
6. CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI PUBBLICITARI.....	6
7. INDICI SINTETICI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA).....	6
8. CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI FISCALMENTE RILEVANTI E NOTE SPESE DEI DIPENDENTI: NOVITÀ	7
9. NOVITÀ E CHIARIMENTI SULLO “ <i>SPLIT PAYMENT</i> ”	7
10. MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ELENCHI RIEPILOGATIVI DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE (C.D. “ <i>INTRASTAT</i> ”)	9
11. LA “ <i>ROTTAMAZIONE BIS</i> ” DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO.....	11
12. CARTELLE ESATTORIALI - PROROGA DELLE COMPENSAZIONI	12

MINI PROROGA DEGLI IPER-AMMORTAMENTI E CHIARIMENTI SUGLI INVESTIMENTI AGEVOLATI IN LEASING (D.L. 91/2017 e Risoluzione Agenzia Entrate n.132 del 24/10/2017)

Come noto è possibile beneficiare per l'anno 2017 (si vedano le nostre circolari n.1/2017 e n.4/2017) del c.d. iper-ammortamento e maxi-ammortamento. Il "Decreto Sud", convertito dalla Legge 123/2017, ha disposto la proroga del termine di effettuazione dell'investimento al 30/9/2018 solamente per quanto concerne l'iper-ammortamento, ferme restando le ulteriori condizioni previste. Schematicamente:

Beneficio	Termine ordinario di scadenza per l'effettuazione dell'investimento	Termine prorogato di scadenza per l'effettuazione dell'investimento in presenza al 31/12/2017: - dell'ordine - dell'acconto almeno pari al 20%
Maxi-ammortamento	31/12/2017	30/6/2018
Iper-ammortamento	31/12/2017	30/9/2018 (Novità)

Si ricorda che, in merito all'individuazione del periodo di effettuazione dell'investimento, la C.M. 4 del 30/3/2017 ha precisato che, sia per le imprese che per i lavoratori autonomi, è necessario avere riguardo al principio di competenza ex art. 109 del TUIR in base al quale le spese di "acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale" senza tener conto di clausole di riserva della proprietà.

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 132/2017 chiarisce che i super-ammortamenti e gli iper-ammortamenti spettano anche se, dopo aver effettuato l'ordine e aver versato al fornitore entro il 31/12/2017 un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene, l'investitore decide successivamente di acquisire il bene tramite contratto di leasing ribadendo "la validità del principio di non discriminazione degli investimenti in base alla modalità di effettuazione degli stessi". In tal caso si potrebbero verificare le seguenti due ipotesi alternative:

- compensazione dell'acconto versato dal contribuente al fornitore con il maxicanone iniziale da corrispondere alla società di leasing;
- restituzione da parte del fornitore dell'acconto versato; il contribuente può fruire del beneficio a condizione che in sede di restituzione dell'acconto e di stipula del contratto di leasing venga corrisposto al locatore un maxicanone almeno pari al predetto acconto e venga inserito nel contratto di leasing il riferimento all'ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene.

Le disposizioni contenute nel D.M. 3/8/2017, danno attuazione all'art. 13-bis del D.L. 244/2016 convertito, che ha recepito a livello fiscale le novità in materia di bilancio introdotte dal D.Lgs. 139/2015 (si veda la nostra circolare n. 3/2017).

In particolare viene declinato il principio di derivazione rafforzata per i soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice Civile (soggetti OIC).

Nello specifico il Decreto in oggetto:

- all'art. 1 modifica il D.M. 8/6/2011 con lo scopo di chiarire la rilevanza fiscale di determinate rilevazioni contabili in capo ai soggetti IAS;
- all'art. 2 individua le disposizioni del D.M. 1/4/2009 n. 48 e del D.M. 8/6/2011, dettate per i soggetti IAS, che risultano compatibili e, quindi, trovano applicazione anche in riferimento ai soggetti, diversi dalle micro imprese, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice Civile. In particolare, viene confermato che, ai fini della determinazione del reddito imponibile, assumono rilevanza gli elementi reddituali e patrimoniali così come rappresentati in bilancio in base al principio di prevalenza della sostanza sulla forma declinato dai singoli principi contabili. L'intervento normativo ha esaminato specifiche fattispecie quali i componenti di reddito imputati a patrimonio, gli strumenti finanziari, le operazioni di copertura, la prima iscrizione dei crediti, le operazioni tra soggetti che adottano principi contabili differenti, la classificazione degli immobili e gli accantonamenti.
- all'art.3 introduce infine una clausola di salvaguardia, che fa salvi eventuali comportamenti adottati in modo non coerente con le disposizioni contenute nel Decreto, con riferimento ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 26/08/2017, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte dirette sono scaduti anteriormente alla medesima data.

Con la Circolare 24/2017 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla disciplina delle locazioni brevi introdotta dal D.L. 50/2017 (si vedano le nostre circolari n. 4/2017 e n. 5/2017) chiarendo i profili operativi del regime fiscale nonché i compiti in capo agli intermediari.

Decorrenza e definizione di "locazione breve"

Fermo restando che nella disciplina delle locazioni brevi rientrano solo i contratti stipulati a decorrere dall'1/6/2017, è stato specificato che ai fini dell'individuazione dei contratti da assoggettare alla nuova disciplina:

- il contratto si considera concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte, non rilevando pertanto la data di pagamento del corrispettivo o la data di utilizzo dell'immobile;
- per i contratti di locazione breve stipulati attraverso intermediari si può ritenere che rilevi il momento in cui il conduttore riceve conferma della prenotazione.

Sul tema della fornitura dei servizi accessori ammessi, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la "locazione breve" è:

- compatibile, oltre che con la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali, anche con la fornitura di altri servizi strettamente connessi all'utilizzo dell'immobile come la fornitura di utenze, *wi-fi* e aria condizionata;
- non compatibile con i servizi che richiedono una forma anche minima di organizzazione (esercizio di attività di impresa) e che non presentano una necessaria connessione con la finalità residenziale dell'immobile, quali ad esempio la fornitura della colazione, la somministrazione di pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti.

In merito alla verifica della durata del contratto di locazione breve, che non può essere superiore a 30 giorni, è stato precisato che deve considerarsi il singolo contratto stipulato tra le parti. Se in un anno le parti stipulano più contratti aventi ad oggetto il medesimo immobile, ognuno di essi può rientrare nella disciplina delle locazioni brevi, se ha durata non superiore a 30 giorni.

Definizione e adempimenti in capo agli intermediari

Con riferimento alla definizione di "intermediario", la Circolare rileva che si tratta di una definizione ampia, che coinvolge non solo coloro che esercitano la professione di mediatore, soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare alla CCIAA ma anche tutti coloro attraverso i quali vengono stipulati contratti di locazione breve, come, ad esempio, coloro che in via abituale anche se non esclusiva offrono strumenti tecnici e informatici per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di locazioni brevi.

Relativamente agli obblighi a carico degli intermediari è stato precisato che gli stessi devono:

- trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti di locazione breve stipulati per il loro tramite solo se il conduttore ha accettato la proposta di locazione tramite l'intermediario o aderendo alla offerta di locazione tramite la piattaforma *online*;
- operare, in qualità di sostituti di imposta, una ritenuta del 21% ove incassino o intervengano nel pagamento dei canoni di locazione breve, opera solo nel caso di effettivo intervento nel pagamento e ciò implica la disponibilità materiale delle risorse finanziarie in capo all'intermediario. Pertanto non sussiste l'obbligo di ritenuta ove il pagamento sia avvenuto mediante assegno bancario intestato al locatore, e nemmeno in caso in caso di pagamento mediante carte di credito, di debito o prepagate.

Viene chiarito inoltre che la ritenuta deve essere operata sull'importo del canone o corrispettivo lordo come indicato nel contratto di locazione breve, comprensivo delle somme eventualmente addebitate a titolo forfettario per i servizi accessori resi, restando viceversa escluse le penali, le caparre o i depositi cauzionali. L'obbligo di ritenuta decorre per le locazioni stipulate dall'1/6/2017 ma è esclusa l'applicazione di sanzioni in relazione alla omessa effettuazione delle ritenute che erano da eseguire fino all'11/9/2017.

START-UP INNOVATIVE

(Comunicato MISE del 2/10/2017 e D.M. 9/8/2017)

Con il comunicato stampa del 2/10/2017, il Ministero dello Sviluppo Economico ha informato che la Commissione Europea ha autorizzato le modifiche previste dalla Legge di Bilancio per il 2017 (si veda la nostra circolare n. 1/2017) che hanno rafforzato e reso permanenti gli incentivi fiscali per chi investe in *start up* innovative.

Gli incentivi servono a sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese innovative ad alto valore tecnologico e sono destinati a chi intende investire nel capitale delle stesse. In particolare:

- per le persone fisiche è prevista una detrazione dall'IRPEF lorda pari al 30% della somma investita nel capitale sociale delle *start up* innovative, fino ad un investimento massimo annuo di 1 milione di euro;
- per le persone giuridiche è prevista una deduzione dall'imponibile IRES pari al 30% dell'investimento, con un limite massimo di investimento annuo pari a 1,8 milioni di euro.

Gli incentivi sono usufruibili sia in caso di investimenti diretti, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e di altre società che investono prevalentemente in tali società.

VOUCHER DIGITALIZZAZIONE PER LE PMI

(Decreto Direttoriale MISE del 24/10/2017)

Il Decreto in esame ha definito le modalità e i termini di presentazione delle domande, da parte di micro, piccole e medie imprese, per ottenere il cosiddetto "voucher digitalizzazione", d'importo non superiore a 10 mila euro, definendo nel dettaglio le attività e le spese agevolabili per l'acquisto di hardware, software e servizi specialistici finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali e all'ammodernamento tecnologico.

Le domande potranno essere presentate, tramite la procedura informatica che il MISE renderà disponibile, a partire dalle ore 10 del 30/1/2018 e fino alle ore 17 del 9/2/2018. Già dal 15 gennaio si potrà accedere alla procedura informatica e compilare la domanda, disponendo di un indirizzo di posta elettronica certificata valido e della firma digitale.

Ai fini dell'agevolazione saranno considerate tutte le domande presentate nei termini stabiliti; le risorse saranno, in via prioritaria, vincolate alla ripartizione regionale e in caso di eccedenze ripartite tra le altre Regioni della stessa macro area geografica. Il Ministero ha chiarito che nel caso in cui l'importo totale dei voucher concedibili dovesse superare le risorse stanziare, ai fini del riparto saranno considerate tutte le imprese ammissibili alle agevolazioni che avranno presentato la domanda senza tenere in considerazione l'ordine cronologico di presentazione.

Per l'assegnazione definitiva e l'erogazione del voucher, l'impresa deve presentare, entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle spese e sempre con l'apposita procedura informatica, la richiesta di erogazione, allegando, tra l'altro, i titoli di spesa. I giustificativi relativi alle spese rendicontate vanno conservati per i 10 anni successivi al completamento del progetto.

A tal fine, la data del primo titolo di spesa deve essere successiva alla prenotazione del voucher e l'investimento complessivo deve essere ultimato non oltre sei mesi dalla pubblicazione, da parte del Ministero, del provvedimento cumulativo di prenotazione. I pagamenti dovranno essere tracciabili e gestiti attraverso un conto corrente

dedicato; deve altresì essere indicata la causale "bene acquistato ai sensi del Decreto MISE 23 settembre 2014".

Recentemente il MISE ha inoltre reso disponibile sul proprio sito Internet una serie nuovi chiarimenti sotto forma di FAQ.

6.

CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI PUBBLICITARI

(D.L. 50/2017, art. 57-bis e D.L. 148/2017)

A decorrere dall'anno 2018, alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.

Il collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2018 ha incluso tra gli investimenti pubblicitari agevolabili anche quelli effettuati dal 24/6/2017 al 31/12/2017 sulla sola stampa quotidiana e periodica (anche on line), fermo restando che il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016 (vale a dire 24/6/2016 – 31/12/2016).

Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione previa istanza diretta al dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La definizione delle modalità attuative sarà stabilita da un apposito decreto del Consiglio dei Ministri nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato che dovrebbe meglio chiarire e definire l'ambito di estensione dell'agevolazione. A tal proposito si evidenzia che sono stati anticipati alcuni dei contenuti del citato provvedimento alla seguente pagina web del [Dipartimento per l'informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio](#).

Si precisa infine che l'agevolazione in esame potrebbe essere oggetto di ulteriore modifica da parte della Legge di Bilancio 2018.

7.

INDICI SINTETICI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA)

(Provvedimento Agenzia Entrate n. 191552 del 22/9/2017)

Con il Provvedimento in esame sono state individuate le attività per le quali saranno elaborati ed approvati i primi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), che sostituiranno i corrispondenti studi di settore e parametri contabili (si veda la nostra circolare n. 5/2017).

Nell'**allegato 1** della presente circolare sono elencate le prime 70 attività economiche per le quali saranno applicati gli ISA a partire dal periodo di imposta 2017.

Entro gennaio 2018 saranno individuate delle ulteriori attività economiche alle quali verrà estesa per il periodo di imposta 2018 l'applicazione degli ISA.

Si evidenzia che alla luce dei chiarimenti forniti (si veda la nostra circolare n. 4/2017) l'avvenuta proroga della presentazione delle dichiarazioni delle imposte sui redditi ed IRAP al 31/10/2017 ha come diretta conseguenza lo spostamento al 31/1/2018 dei termini di chiusura dei processi di conservazione a norma dei documenti fiscalmente rilevanti relativi all'esercizio 2016.

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 96/2017, ha affermato altresì la possibilità di gestire le note spese dei dipendenti con modalità completamente informatiche, procedendo alla distruzione del documento analogico (cartaceo) al termine del processo. Tuttavia è stato precisato che, ove il documento giustificativo non consenta di risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione (trovando corrispondenza nella contabilità dei cedenti o prestatori tenuti agli adempimenti fiscali), e abbia natura di documento analogico originale unico, la relativa conservazione elettronica necessita dell'intervento del Pubblico Ufficiale. L'intervento del Pubblico Ufficiale è parimenti necessario se i giustificativi sono emessi da soggetti economici esteri di Paesi extra-UE con i quali non esiste una reciproca assistenza in materia fiscale, poiché l'Amministrazione Finanziaria non ha la possibilità di ricostruire il contenuto dei giustificativi attraverso altre scritture o documenti in possesso dei terzi.

Si ricorda che tra gli originali analogici unici, sono comprese le schede carburante.

Novità per il 2018 (D.L.148/2017)

Con il D.L. 148/2017 l'ambito soggettivo di applicazione dello "split payment" viene ulteriormente ampliato includendo nuovi enti pubblici in precedenza esclusi (quali gli enti pubblici economici e le fondazioni partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni) e le società controllate non soltanto dallo Stato o dagli enti territoriali, bensì da tutte le Pubbliche Amministrazioni soggette a fatturazione elettronica.

In particolare l'ambito di applicazione dello "split payment" viene esteso dal 2018:

- agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- alle fondazioni partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni (di cui all'art. 1 comma 2 della L. 196/2009) per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- alle società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 comma 1 n. 1 C.C., anche da enti di cui ai punti precedenti;
- alle società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% da enti di cui ai punti precedenti.

Al fine di agevolare l'individuazione delle società soggette a "split payment", il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicherà i nuovi elenchi:

- dapprima in via provvisoria, entro il 20 ottobre di ciascun anno;
- quindi in via definitiva, entro il 15 novembre, con effetti a valere dall'anno successivo.

E' stata predisposta una specifica applicazione informatica (accessibile con il seguente collegamento web: [società presenti negli elenchi](#)) attraverso la quale è possibile verificare, tramite codice fiscale o denominazione, l'inclusione o meno di ciascun soggetto passivo.

Le disposizioni attuative delle novità normative introdotte dal D.L. 148/2017 saranno definite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Chiarimenti forniti dalla C.M. 27/2017

Con tale Circolare l'Agenzia delle Entrate analizza in maniera approfondita la disciplina della scissione dei pagamenti applicabile dall'1/7/2017, senza tenere conto delle modifiche che opereranno dal 2018 (descritte nel paragrafo precedente).

Tra i principali chiarimenti forniti si evidenzia che:

- viene attribuita utilità solo transitoria - fino alla avvenuta emissione degli elenchi definitivi dei soggetti destinatari della normativa - alla possibilità per i fornitori di richiedere ai loro clienti un'attestazione circa la loro riconducibilità al *regime split payment* (prevista dal comma 1-quater dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972); l'eventuale rilascio dell'attestazione da parte del cessionario/committente in contrasto con il contenuto degli elenchi definitivi viene ritenuta infatti priva di effetti giuridici;
- viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti non è applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto passivo acquirente intende avvalersi, sussistendone i requisiti, della disciplina relativa agli acquisti senza pagamento dell'imposta, di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), del D.P.R. 633/1972. In tali casi, per effetto della lettera di intento inviata dall'esportatore abituale, gli acquisti beneficiano del trattamento di non imponibilità e, pertanto, con riguardo ai medesimi acquisti non risulta applicabile la disciplina della scissione dei pagamenti;
- è confermata la prassi precedente che, con obiettivi di semplificazione, prevede l'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti in merito all'emissione delle note di variazione, anche con riferimento a fatture emesse prima dell'1/7/2017;
- si ritiene che la disciplina della scissione dei pagamenti non sia applicabile nelle operazioni svolte tra PA e Società - entrambe destinatarie del meccanismo della scissione dei pagamenti - ogni qual volta l'assenza di pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore sia dovuta alla compensazione tra contrapposti rapporti di credito;
- si precisa che in considerazione delle incertezze sorte in sede di prima applicazione, sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente all'emanazione del presente documento di prassi, sempre che l'imposta sia stata assolta, ancorché in modo irregolare. Pertanto, qualora, dopo l'1/7/2017, siano state emesse fatture nei confronti di soggetti inclusi nei richiamati elenchi con IVA erroneamente addebitata con il regime ordinario, non occorrerà effettuare alcuna variazione. Analogamente, viene ritenuta non sanzionabile l'ipotesi in cui siano state emesse fatture, entro la data di pubblicazione degli elenchi definitivi, erroneamente in regime di scissione dei pagamenti nei confronti di soggetti non inclusi in detti elenchi; in questi casi la PA o la Società acquirente può ottemperare agli adempimenti previsti per la liquidazione del tributo, dandone evidenza al fornitore, anche cumulativamente; laddove, invece, dopo il 7/11/2017 (dalla pubblicazione della Circolare in commento) siano state emesse fatture con erronea applicazione dell'IVA ordinaria o erronea indicazione della scissione dei pagamenti, il fornitore dovrà procedere a "regolarizzare" tale comportamento con

l'emissione di apposita nota di variazione e l'emissione corretta di un nuovo documento contabile. In alternativa, si ritiene possibile l'emissione di un'unica nota di variazione che, facendo riferimento puntuale a tutte le fatture erroneamente emesse, le integri al fine di segnalare alla PA o alla Società acquirente il corretto trattamento da riservare all'imposta ivi indicata.

Si segnala altresì che il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato nuovamente gli elenchi definitivi, validi per l'anno 2017, delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali o locali, rettificati in funzione delle segnalazioni pervenute da parte di alcuni contribuenti successivamente alle pubblicazioni precedenti degli elenchi stessi.

10.

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ELENCHI RIEPILOGATIVI DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE (C.D. "INTRASTAT") (PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE N. 194409 DEL 25/9/2017)

Il Provvedimento in oggetto ha dato attuazione alle semplificazioni previste dall'art. 13 comma 4-quater del D.L. 244/2016 (si veda la nostra circolare n. 3/2017).

Di seguito si elencano le novità introdotte con decorrenza dal 2018:

- abolizione dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti di beni e servizi per i soggetti con periodicità trimestrale;
- presentazione, ai soli fini statistici, dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti di beni e servizi da parte dei soggetti con periodicità mensile;
- innalzamento della soglia di importo per le operazioni intracomunitarie effettuate in uno dei quattro trimestri precedenti, al raggiungimento della quale i soggetti risultano obbligati a presentare i modelli con periodicità mensile. La soglia è innalzata:
 - da 50.000 a 200.000 euro per gli acquisti intracomunitari di beni;
 - da 50.000 a 100.000 euro per gli acquisti di servizi;
- innalzamento della soglia al di sotto della quale i soggetti passivi, con periodicità mensile, non sono tenuti a compilare i dati statistici per le cessioni intracomunitarie di beni (la compilazione è opzionale nel caso in cui, in ciascuno dei quattro trimestri precedenti, l'ammontare di cessioni intracomunitarie di beni effettuate sia inferiore alla soglia di 100.000 euro);
- semplificazione delle modalità di compilazione del campo "Codice Servizio", ove presente nei modelli (si passa dalla classificazione CPA a 6 cifre alla classificazione a 5 cifre, che comporta una riduzione di circa il 50% dei codici CPA da selezionare).

Tali misure sono volte ad evitare duplicazioni negli adempimenti comunicativi e a ridurre le informazioni fiscali e statistiche richieste ai contribuenti, pur nel rispetto della normativa comunitaria.

Di seguito si riporta uno schema di sintesi della disciplina applicabile agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018.

Disciplina in vigore dal 2018				
Tipologia di operazioni	Modello INTRASTAT	Operazioni relative ai 4 trimestri precedenti	Periodicità di presentazione	Semplificazioni
Cessioni intra-UE di beni	INTRA-1 bis	> 50.000 euro	Mensile	La compilazione dei dati statistici è facoltativa se le cessioni effettuate in ciascuno dei quattro trimestri precedenti sono inferiori a 100.000 euro
		≤ 50.000 euro	Trimestrale	Nessuna semplificazione
Acquisti intra-UE di beni	INTRA-2 bis	≥ 200.000 euro*	Mensile	Presentazione ai soli fini statistici
		< 200.000 euro	-	Abolizione dell'obbligo di presentazione del modello
Prestazioni rese a soggetti UE	INTRA-1 quater	> 50.000 euro	Mensile	Compilazione semplificata del campo "Codice Servizio"
		≤ 50.000 euro	Trimestrale	
Prestazioni ricevute da soggetti UE	INTRA-2 quater	≥ 100.000 euro*	Mensile	Presentazione ai soli fini statistici Compilazione semplificata del campo "Codice Servizio"
		< 100.000 euro	-	Abolizione dell'obbligo di presentazione del modello

* La soglia di riferimento è innalzata rispetto a quella prevista nell'ambito della disciplina vigente fino al 2017 (pari a 50.000 euro).

Verifica del raggiungimento delle soglie

L'ammontare di operazioni intracomunitarie effettuate nei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento per la presentazione dei modelli deve essere verificato distintamente per ciascuna categoria di operazioni. Le soglie operano, in ogni caso, in maniera indipendente, pertanto diversamente da quanto previsto nell'ambito della disciplina precedente, il superamento della soglia per una singola categoria di operazioni non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie.

Esemplificando, se nel corso di uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento un soggetto IVA ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 300 mila euro e nel medesimo periodo ha ricevuto servizi intracomunitari per 10 mila euro, è tenuto a presentare, con periodicità mensile, l'elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni ai fini statistici e non è tenuto a presentare quello dei servizi intracomunitari ricevuti.

Obblighi per il 2017

Si precisa che resta soggetto alle regole previgenti l'obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi alle operazioni effettuate nell'ultimo mese o trimestre del 2017, da effettuarsi entro il 25/1/2018, così come l'obbligo di comunicare eventuali rettifiche agli elenchi aventi periodi di riferimento antecedenti.

I termini di presentazione dei modelli non subiscono variazioni, per cui gli stessi devono essere presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento.

11.

LA "ROTTAMAZIONE BIS" DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

(D.L. 148/2017, art. 1)

L'art. 1 del D.L. 148/2017 amplia l'efficacia e l'ambito di applicazione della rottamazione delle cartelle di pagamento di cui all'art. 6 D.L. 193/2106 (si veda la nostra circolare n. 4/2016).

In particolare, sono definibili i ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo intercorrente tra l'1/1/2000 e il 30/9/2017:

- per i quali è stata presentata l'istanza di definizione, ex art. 6 D.L. 193/2016, ma non sono state rispettate le scadenze previste per il pagamento delle rate dei mesi di luglio e settembre 2017;
- per i quali è stata presentata l'istanza di definizione, ex art. 6 D.L. 193/2016, ma non è stata accolta dall'Agente della Riscossione;
- per i quali non è mai stata presentata alcuna istanza di definizione.

Con riferimento alla prima ipotesi si determina di fatto una sorta di "*remissione in bonis*" a favore del contribuente "ritardatario" per le rate riferite alla prima rottamazione (luglio e settembre 2017) a condizione che proceda al pagamento delle stesse entro il termine del 30/11/2017 (salvo il posticipo al 7/12/2017 previsto come emendamento in sede di conversione). Pertanto, se il contribuente ha già pagato, seppur in ritardo, la "prima" definizione agevolata è ancora valida.

Per quanto riguarda la seconda fattispecie – domanda di definizione agevolata respinta – si ricorda che il comma 13-quater D.L. 193/2016 prevedeva che erano esclusi dalla definizione (prima versione della rottamazione) i soggetti che non avevano provveduto ad effettuare tutti i versamenti delle rateizzazioni ex art. 19 D.P.R. 600/1973 scadenti nel periodo 1/10 – 31/12/2016.

Ora, invece, in presenza di carichi compresi in piani di dilazione al 24/10/2016, per i quali il debitore non ha effettuato il versamento di tutte le rate scadute al 31/12, con relativa esclusione dalla definizione agevolata, è possibile la (ri)ammissione alla stessa purché:

- entro il 31/12/2017 sia presentata istanza di adesione utilizzando l'apposito modello DA-R;
- entro il 31/5/2018 siano versate, in un'unica soluzione, le rate scadute e non pagate; in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento si determina "l'improcedibilità dell'istanza";
- siano pagati in un massimo di 3 rate (con scadenza settembre, ottobre e novembre 2018):
 - a) le somme affidate all'Agente della Riscossione a titolo di capitale e interessi;
 - b) le somme maturate a favore dell'Agente della Riscossione a titolo di aggiorimborso delle spese per procedure esecutive/notifica della cartella di pagamento;

c) nonché, a decorrere dall'1/8/2017, gli interessi ex art. 21, comma 1, D.P.R. 602/1973 (4,5%).

Il Decreto fiscale prevede poi la possibilità di domandare la sanatoria dei carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 nonché dei vecchi carichi dal 2000 al 2016 per i quali non era stata presentata istanza di definizione.

La domanda di adesione alla sanatoria deve essere presentata entro il 15/5/2018, utilizzando i moduli che saranno resi disponibili dall'Agenzia Entrate Riscossione.

La comunicazione delle somme da versare sarà trasmessa dall'Agenzia delle Entrate entro il 30/6/2018. Il pagamento dovrà essere effettuato in un massimo di 5 rate: luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 (tali da coprire l'80% del debito) e febbraio 2019. Anche in questo caso, sulla rata di luglio, che può essere anche scelta per saldare l'intero importo, non si applicheranno gli interessi legali.

12.

CARTELLE ESATTORIALI - PROROGA DELLE COMPENSAZIONI

(D.M. 9/8/2017)

Il MEF ha emanato il Decreto attuativo che rende operativa la proroga al 2017 della compensazione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione da parte di imprese e professionisti, con le somme iscritte a ruolo entro il 31/12/2016 (si veda la nostra circolare n. 5/2017). Nello specifico, viene precisato che "anche per l'anno 2017, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31/12/2016" si applicano, con le medesime modalità, le disposizioni di cui al D.M. 24/9/2014.

Pertanto, anche per il 2017 imprese e lavoratori autonomi che vantano crediti:

- per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali,
- nei confronti di tutte le Amministrazioni dello Stato,
- non prescritti, certi, liquidi ed esigibili,

possono compensare gli stessi con le somme iscritte in ruoli notificati entro il 31/12/2016, purché la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato.

Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare.